



COMUNE DI VALENZA

ALLEGATO A) alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 13/03/2024

Modificare l'articolo 55 "Esenzioni" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23/02/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
Art. 55 – Esenzioni 1. Il canone mercatale non è dovuto per le occupazioni destinate al commercio itinerante su aree pubbliche purché la sosta si protragga fino a 60 minuti e negli spazi nei quali è consentita la vendita ai sensi del regolamento di polizia municipale.	Art. 55 – Esenzioni e riduzioni 1. Il canone mercatale non è dovuto per le occupazioni destinate al commercio itinerante su aree pubbliche purché la sosta si protragga fino a 60 minuti e negli spazi nei quali è consentita la vendita ai sensi del regolamento di polizia municipale. 2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione pari al 30% sul canone complessivamente determinato ai sensi dell'art. 1, comma 843 – primo periodo – della Legge 160/2019 e s.m.i..